



CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO

TARIFFE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI



Comune di TARANTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 08.04.2021

Successivamente modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022

Successivamente modificato con Delibera C.C. n. 178 del 11.08.2023

Successivamente modificato con Delibera C.C. n. 107 del 22.12.2025

INDICE

INDICE	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	4
Articolo 1 Finalità del regolamento	4
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali	4
Articolo 3 Presupposto del canone e forme di gestione del servizio	5
Articolo 4 Soggetto obbligato	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 6 Tipi di occupazione	9
Articolo 7 Occupazioni d'urgenza	10
Articolo 8 Istanza e rilascio della concessione	10
Articolo 9 Titolarità della concessione e subentro	12
Articolo 10 Rinnovo, proroga e disdetta	13
Articolo 11 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	14
Articolo 12 Decadenza ed estinzione della concessione	14
Articolo 13 Occupazioni abusive	15
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari	17
Articolo 15 Tipologie di mezzi pubblicitari	19
Articolo 16 Istruttoria amministrativa	21
Articolo 17 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	22
Articolo 18 Rinnovo e disdetta	23
Articolo 19 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Articolo 20 Decadenza ed estinzione della autorizzazione	24
Articolo 21 Rimozione della pubblicità	25
Articolo 22 Le esposizioni pubblicitarie abusive	25
Articolo 23 Il piano generale degli impianti pubblicitari	25
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	27
Articolo 24 Tariffe e classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	27
Articolo 25 Determinazione della tariffa annuale	27
Articolo 26 Determinazione della tariffa giornaliera	28
Articolo 27 Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	29

Articolo 28 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	30
Articolo 29 Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	31
Articolo 30 Esenzioni del Canone	33
Articolo 31 Riduzioni	35
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Articolo 32 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	37
Articolo 33 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	37
Articolo 34 Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni	38
Articolo 35 Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni	39
Articolo 36 Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	39
TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	41
Articolo 37 Modalità e termini per il pagamento del canone	41
Articolo 38 Accertamenti - Recupero canone	43
Articolo 39 Indennità, sanzioni ed interessi	43
Articolo 40 Ravvedimento Operoso	44
Articolo 41 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	45
Articolo 42 Riscossione coattiva	46
Articolo 43 Funzionario responsabile	46
Articolo 44 Autotutela	46
Articolo 45 Rimborsi e Compensazioni	46
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	47
Articolo 46 Passi carrabili e accessi a raso	47
Articolo 47 Occupazione con impianti di distribuzione carburante	47
Articolo 48 Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	48
Articolo 49 Occupazioni con griglie intercapedini	48
Articolo 50 Occupazioni dello spettacolo viaggiante	48
Articolo 51 Occupazioni a sviluppo progressivo	49
Articolo 52 Attività Edile	49
Articolo 53 Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	49
Articolo 54 Occupazioni per traslochi	50
Articolo 55 Serbatoi	50
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	51
Articolo 56 Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario	51
Articolo 57 Affissione Diretta	51
Articolo 58 Freccie direzionali – Pre-insegne	52
Articolo 59 Cartelli fittasi/vendesi	52
Articolo 60 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	52
Articolo 61 Dichiarazioni pubblicitarie per particolari fattispecie	53

Articolo 62 Regime transitorio	53
Articolo 63 Disposizioni finali	54
<u>Allegato A</u> - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	55
<u>Allegato A/1</u> - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di TARANTO del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 dai commi 816 a 836.
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: Si definisce occupazione di suolo pubblico, di cui al successivo articolo 3, comma 1, qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti (comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone e forme di gestione del servizio

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali o aree soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge ;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

2. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo di strade, vie, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. È ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la disponibilità dell'area antistante al passo carrabile benché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta;
3. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme pubblicitarie atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
 - la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni e servizi, finalizzate ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti ovvero su aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente Regolamento.
5. L'esclusione di cui al punto 4 si applica esclusivamente nel caso di manufatti che per natura risultino destinati esclusivamente e specificatamente alla diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
7. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio di accertamento e di riscossione ad apposita azienda comunale o consortile, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti all' Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (art.53 del decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446).

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza, di norma per via telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al

soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
7. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone a mezzo posta elettronica certificata, per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente, come individuato dal punto 7 dell'art 5, e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le occupazioni relative a lavori di manutenzione edilizia e di attività di manomissione suolo pubblico (es: scavi), le suddette domande dovranno essere ulteriormente corredate dell'avvenuto pagamento (come descritto al precedente comma 2) del canone patrimoniale di occupazione.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli organi competenti per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della relativa richiesta. Nel caso in cui non venga trasmesso parere entro il suddetto termine, lo stesso si intenderà positivamente espresso.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal **settore competente** su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in ripristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi e alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione da parte dell'Ufficio tributi o del concessionario nel caso di affidamento a terzi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e/o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo, è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale o all'eventuale Concessionario che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 9

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 5;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del

subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 10

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

9. Il rinnovo e la proroga della concessione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione rilasciata dall'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, limitatamente alle entrate di propria pertinenza.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea di cui al comma 1, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, previa comunicazione dell'ufficio competente:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure

la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario;
2. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo di una indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno

adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente e/o dell'eventuale soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone. Sarà altresì indicata la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente.

2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 solo alcune forme di diffusione pubblicitaria. Nei casi che seguono l'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune, ovvero, in via esclusiva, al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima che abbia inizio la diffusione dei messaggi pubblicitari unitamente al versamento del canone, se dovuto.

- a) pubblicità temporanea in genere, all'interno o comunque sulle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi pubblici;
- b) pubblicità temporanea effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie;
- c) pubblicità temporanea effettuata nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai prodotti in vendita ed ai servizi offerti;
- d) pubblicità permanente o temporanea effettuata all'interno degli stadi e degli impianti sportivi, cinema e teatri, centri commerciali, androni condominiali, stazioni di trasporto pubblico se non visibile dalla pubblica via;
- e) pubblicità temporanea effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o altro materiale pubblicitario;
- f) pubblicità acustica permanente o temporanea effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo;
- g) pubblicità permanente o temporanea riguardante l'esposizione di messaggi pubblicizzanti saldi o altre forme speciali di vendita;
- h) pubblicità temporanea effettuata con monopattini, uomo sandwich, biciclette e altri veicoli di ridotte dimensioni che non creino intralcio o pericoli alla circolazione stradale;

- i) pubblicità permanente o temporanea per conto proprio o per conto terzi realizzata con veicoli;
 - j) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli speciali adibiti ad uso pubblicitario in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - k) pubblicità permanente o temporanea da chiunque effettuata relativa ai cartelli fittasi/vendesi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal redigendo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
6. Il piano generale degli impianti pubblicitari sarà approvato dal Consiglio comunale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
7. Il suddetto piano prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale paesaggistica, della circolazione e del traffico.
8. Oggetto del piano generale degli Impianti Pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, co. 1 del DPR n. 495/1992.
9. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'impianto da esporre.

10. La domanda deve essere corredata anche dai documenti previsti per la tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

11. In tutti i casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata deve essere presentata una nuova domanda. In seguito alla nuova domanda l'Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto, se maggiore, e quello pagato per lo stesso periodo. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. Il rinnovo e la proroga della concessione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per tributi locali e per il canone unico previa attestazione rilasciata dall'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del concessionario limitatamente alle entrate di propria pertinenza.

12. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto anche qualora gli stessi fossero diffusi da leggi o regolamenti.

13. Anche se l'esposizione pubblicitaria è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 15

Tipologie di mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie, per le quali occorrerà comunque fare riferimento alle norme del "Piano generale degli impianti" (art. 23):

Insegna di esercizio:

Si definisce "insegna di esercizio" di cui all'art. 47 del Reg. di esecuzione ed attuazione del nuovo CdS (Art. 23 CdS), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi ulteriormente chiarito che "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica". Può contenere il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

Insegna pubblicitaria:

Si identifica quale "insegna pubblicitaria" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali, che pubblicizza un prodotto o un particolare servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Impianto pubblicitario di servizio:

Si identifica quale “impianto pubblicitario di servizio” manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (es: paline bus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi e mezzi simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come impianto pubblicitario di servizio e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Preinsegna:

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, sedie e tavolini pubblicizzati, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta o effettuata presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d’impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. L’elencazione sopradetta deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16*

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o **altri enti competenti** per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione comunale o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 20 giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento nel termine indicato comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa proposta dal responsabile del procedimento dell'Ente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso in cui sia sufficiente la semplice dichiarazione di diffusione pubblicitaria, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella comunicazione inviata all'interessato, la domanda verrà archiviata e l'eventuale esposizione accertata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza del Civico Ente qualora non sia operativa la procedura telematica.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio dell'apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. L'autorizzazione di norma scade il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo autorizzato. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata all'interessato.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno il canone è determinato per anno solare e non commisurato in dodicesimi per ogni mese o frazione. Per le sole autorizzazioni rilasciate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, il pagamento del canone dovuto è commisurato in dodicesimi per ogni mese o frazione.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali o per striscioni, stendardi, bandiere, sagomati, palloni frenati e simili, lancio di manifestini e simili, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, come anche per pubblicità fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili e di altro materiale pubblicitario a carattere temporaneo ha l'obbligo di provvedere alla loro rimozione entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo o entro il diverso termine indicato nella autorizzazione per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e/o tributi pregressi. Non si considera moroso il contribuente che aderisce ad un piano di rateazione e che provvede al regolare versamento delle rate concordate. Al fine della verifica e prima del rilascio o del rinnovo o della proroga della autorizzazione il Responsabile del Procedimento richiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario, apposita attestazione di inesistenza di morosità per tributi locali o per il canone unico.

13. In ogni caso, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviato, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, a mezzo di posta elettronica certificata, per gli adempimenti consequenziali.

14. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere, con riguardo alle caratteristiche degli impianti pubblicitari idonea garanzia tramite polizza assicurativa o fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, a copertura di eventuali costi di rimozione qualora il concessionario, allo scadere del titolo, non provveda alla rimozione degli stessi.

Articolo 17

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della autorizzazione;

- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o per il venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato alle verifiche. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato, a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento amministrativo trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre **30 giorni** dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione inviando agli uffici dell'Ente apposita comunicazione con l'indicazione di tutti gli elementi di cui all'art 14 comma 6 con gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma n. 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di variazione della denominazione o della ragione sociale, a condizione che restino invariati gli estremi fiscali, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata una comunicazione unica nella quale deve essere indicata l'elenco degli esercizi interessati.

Articolo 18

Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni di norma hanno validità triennale decorrente dalla data di rilascio e sono rinnovabili solo previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto risulta difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza e non determina diritto alla restituzione del canone già versato.

Articolo 19*

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere revocata, sospesa o modificata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Nel caso di modifica il provvedimento deve indicare anche l'ammontare rideterminato del canone in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il mancato utilizzo dell'impianto o del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di sei mesi determina la revoca dell'autorizzazione.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 20

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'ufficio competente:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario o la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - c) l'omesso pagamento del canone;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio inviata all'interessato;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo stesso impianto e per la stessa durata della concessione originaria.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo i casi di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività mantenendo la stessa forma pubblicitaria richiesta dal curatore fallimentare o dal liquidatore.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

Articolo 21

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono solidalmente il titolare dell'autorizzazione, il proprietario, chi dispone del mezzo stesso e il soggetto pubblicizzato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone già versato o comunque dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione stabilita dall'Ente per esigenze ed utilità pubblica il titolare dell'autorizzazione ha diritto ad un indennizzo pari alla quota parte del canone versato e non fruito, senza interessi, calcolata dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Qualora il titolare non ottemperi alla rimozione dei mezzi pubblicitari, l'Ente procede alla rimozione degli stessi incamerando la garanzia di cui all'art. 16 comma 14 del presente regolamento.

Articolo 22

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o per le esposizioni effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità stessa è stata effettuata.

Articolo 23

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale.

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

e) Il piano dovrà prevedere un minimo impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 24

Tariffe e classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le piazze e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è indicata nell'allegato "A ed A/1" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 25*

Determinazione della tariffa annuale

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, della categoria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riguardo alla superficie ed alla luminosità/illuminazione.

- a) La tariffa standard annua (comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Taranto (classificato fra i Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti) la tariffa standard annua prevista è pari ad € 60,00.
- Per l'occupazione di suolo pubblico, tale tariffa standard, ridotta del 8%, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa **ordinaria base**, al metro quadrato, pari ad **Euro 55,20**.
- Per la diffusione di messaggi pubblicitari, tale tariffa standard, ridotta del 68%, in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa **ordinaria base**, al metro quadrato, pari ad **Euro 19,20**.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

2. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili, rispetto a quella ordinaria base, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità indicate al comma 1.
3. Le variabili relative ad occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sulla tariffa ordinaria base annuale sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale in ossequio al combinato disposto di cui all'art.42 del d.lgs.267/2000 e dell'art.53 comma 16 della legge 388/2000.
4. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari ricada alle intersezioni delle strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al precedente comma 2, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui allo stesso comma 2, è ridotta ad un quarto.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. A partire dall'annualità 2026, le tariffe di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo potranno essere rivalutate annualmente ai sensi del D.L. n. 95/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 118/2025 del 08 agosto 2025. Per detta rivalutazione si dovrà fare riferimento agli allegati nn. 1 e 2 del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 26*

Determinazione della tariffa giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, della categoria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riguardo alla superficie ed alla luminosità/illuminazione.
 2. La tariffa standard giornaliera (comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Taranto (classificato fra i Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti) la tariffa standard prevista è pari ad € 1,30.
- Per l'occupazione di suolo pubblico, tale tariffa standard giornaliera, aumentata di 3,5 volte in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa **ordinaria base giornaliera** al metro quadrato, pari ad **Euro 5,85**.
 - Per la diffusione di messaggi pubblicitari, tale tariffa standard giornaliera, ridotta del 80% in applicazione del comma 817 della precitata Legge, determina la tariffa **ordinaria base giornaliera** al metro quadrato, pari ad **Euro 0,26**.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

3. La valutazione del maggior o minor valore della tariffa da applicarsi alle singole fattispecie imponibili rispetto a quella ordinaria base è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità indicate al comma 1.
4. Le variabili relative ad occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sulla tariffa ordinaria base temporanea sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale in ossequio al combinato disposto di cui all'art.42 del d.lgs.267/2000 e dell'art.53 comma 16 della legge 388/2000.
5. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari ricada alle intersezioni delle strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al precedente comma 2, è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui allo stesso comma 2, è ridotta ad un quarto.
7. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, le stesse si intendono prorogate.
8. A partire dall'annualità 2026, le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere rivalutate annualmente ai sensi del D.L. n. 95/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 118/2025 del 08 agosto 2025. Per detta rivalutazione si dovrà fare riferimento agli allegati nn. 1 e 2 del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 27*

Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) classificazione della strada in ordine di importanza;
 - f) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq. ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione determinati dalla Giunta Comunale e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

8. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i relativi coefficienti di valutazione determinati dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

9. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo

10. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 28

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi del comma 831 L.160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00(Comuni oltre 20.000 abitanti).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre

dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro il medesimo termine dovrà pervenire la denuncia indicante il numero delle utenze al Comune ovvero al soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, in caso di affidamento della gestione del canone.

Articolo 29*

Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato, ai sensi dell'art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Le superfici inferiori al primo metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato; le frazioni successive all'unità superiore. Si procede con l'arrotondamento per ogni singolo mezzo pubblicitario.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è dovuto per il numero dei giorni per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.

5. Con esclusione delle fattispecie di cui ai successivi punti nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15, del punto n. 3 dell'art. 56 e dell'art. 57, in ragione della durata della esposizione pubblicitaria temporanea, continuativa e senza interruzioni, si applicano le seguenti variabili sulla tariffa ordinaria base giornaliera:

- a) Per la pubblicità temporanea effettuata nel primo giorno, la tariffa ordinaria base giornaliera è aumentata di 6 volte;
- b) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 2° al 30° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 80%;
- c) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 31° al 60° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 82%;
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 61° al 335° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 84%;
- e) Per la pubblicità temporanea effettuata oltre il 335° giorno si applica la tariffa annuale;

Per la pubblicità temporanea in genere, con esclusione delle fattispecie di cui al punto n. 5, è fatto divieto di modificare il messaggio pubblicitario durante il periodo di validità dell'autorizzazione concessa o della dichiarazione.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali, a facciate contrapposte, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo della minima figura piana geometrica.

8. I mezzi pubblicitari di natura non permanente riferibili al medesimo soggetto passivo, aventi identico contenuto, collocati in connessione tra di loro e finalizzati a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario. In tali

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

casi il canone dovuto sarà determinato sommando le singole superfici pubblicitarie effettivamente adibite alla diffusione dei messaggi secondo le modalità di cui al comma 2.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli in genere, adibiti a uso pubblico o ad uso privato, fermo restando il caso di esenzione di cui all'art. 30 lettera s) del presente Regolamento, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Nel caso di diffusione pubblicitaria effettuata per conto altrui è possibile effettuare il pagamento del canone annuo secondo il criterio di pagamento del "*vuoto per pieno*", rimanendo l'obbligo tassativo, in carico alla ditta che gestisce gli spazi pubblicitari, della sistematica comunicazione di variazione dei singoli messaggi sui veicoli interessati con esatta indicazione dei dati fiscali del soggetto pubblicizzato. Per la pubblicità annuale effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa il canone dovuto è ridotto al 50%.

In entrambi i casi il canone annuale è calcolato avendo come parametro di riferimento i coefficienti moltiplicatori approvati con deliberazione di G.C. previsti per la 2^a categoria.

Nel caso di diffusione pubblicitaria temporanea, invece, per il calcolo del canone si dovrà invece fare riferimento alla tariffa giornaliera ed ai coefficienti moltiplicatori previsti per la 1^a categoria. In tutti i casi è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.

10. Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto il canone nella misura di 70 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e dal luogo di distribuzione.

11. Per la pubblicità sonora il canone è dovuto nella misura di 80 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato. Qualora tale forma pubblicitaria trasmetta il medesimo messaggio e venga realizzata mediante più punti di diffusione collegati tra loro a mezzo cavi, connessioni via etere e simili, il canone sarà commisurato ad un unico punto di diffusione nella misura pari a 120 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascuna via, piazza o luogo circoscritto.

Per la pubblicità sonora realizzata in forma itinerante il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascun punto di diffusione nella misura pari a 150 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.

12. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia per conto proprio che per conto terzi a mezzo di pannelli ed altre analoghe strutture luminose che veicolano la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone è dovuto, al metro quadrato, indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi, nella misura della tariffa ordinaria base annuale tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato A/1 e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori relativi alle luminose/variabili di cui all'allegato 2 approvati con deliberazione di G.C..

Qualora la diffusione pubblicitaria di cui al periodo precedente venga effettuata in luoghi chiusi o circoscritti, ovvero in occasione di manifestazioni sportive, culturali, musicali o di spettacoli viaggianti e similari, il canone dovuto potrà essere corrisposto, previa rituale dichiarazione, nella misura di un dodicesimo di quello annuale per ogni mese o frazione.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi privati aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto, per ciascun giorno e fino ad un massimo di 30 giorni, anche non consecutivi, nella misura di 25 volte la tariffa ordinaria base giornaliera, indipendentemente dalla località di esposizione, della superficie proiettata e del numero dei messaggi diffusi. Dal 31° giorno il canone dovuto è abbattuto dell'80%. Per la stessa

tipologia di diffusione realizzata sulle pubbliche vie e piazze o da tali luoghi percepibile, il canone è dovuto, indipendentemente dalla località di esposizione, della superficie proiettata e del numero dei messaggi diffusi, per ciascun giorno nella misura di 40 volte la tariffa standard giornaliera.

14. Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 50 volte la tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.

15. Per la pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 500 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.

16. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 30* **Esenzioni del Canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) Le occupazioni temporanee effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale o sportivo purché l'area occupata non ecceda i 10 mq; viceversa per superfici maggiori il canone sarà dovuto sull'intera metratura e non solo su quella eccedente i 10 mq. con la riduzione di cui all' art. 31 lett. b);
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni con fioriere, zerbini, la cui superficie complessiva non superi la dimensione di mezzo metro quadrato, previa relativa autorizzazione degli uffici comunali;

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

- j) le occupazioni effettuate nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza con finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea di concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni occasionali relative al commercio ambulante itinerante con soste sino a 60 minuti; le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- n) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- o) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché quelli esposti all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio o presso le singole fermate ed inerenti l'attività esercitata dall'impresa;
- p) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; oltre tale limite non si applica la franchigia;
- r) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- s) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- t) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- u) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

v) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

w) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nell'ambito di situazioni di comprovata emergenza che abbiano finalità specifiche di assistenza, previdenza e sanità, purché privi di contenuti commerciali;

x) le occupazioni permanenti, effettuate da terzi concessionari dell'Amministrazione Comunale, con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate;

y) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato se riportanti la sola dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico". Qualora detti cartelli contengano anche il logo o il nome di un soggetto intermediario, ai fini dell'esenzione dal canone, la superficie non potrà superare i 300 centimetri quadrati.

z) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali relativi all'attività svolta purché non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

zz) Le occupazioni che comportino l'utilizzo del suolo comunale per la gestione delle aree di sosta a pagamento realizzate da società a partecipazione interamente pubblica.

Articolo 31* **Riduzioni**

Ai sensi del comma 821 lettera f) e del comma 832 della L. 160/2019, per le occupazioni di suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni:

- a) Per le sole occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono ridotte nella misura del 10%;
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora le stesse siano effettuate per fini non economici la tariffa è ridotta del 80%; se le "occupazioni" in oggetto non superano i 10 mq, sono esonerate dal pagamento del canone, viceversa per superfici maggiori il canone sarà dovuto sull'intera metratura e non solo su quella eccedente i 10 mq;
- c) per le occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80%;
- d) per le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%. Per attività edilizia deve intendersi l'attività inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché la costruzione e la demolizione degli edifici stessi;
- e) per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee, il cui titolo di autorizzazione/concessione preveda il riconoscimento dell'occupazione per fascia oraria, la tariffa standard giornaliera è soggetta alle

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

seguenti riduzioni:

- fino a 4(quattro)ore giornaliere, riduzione del 80 %;
- fino a 6 (sei) ore giornaliere, riduzione del 75 %;
- fino a 8 (otto) ore giornaliere, riduzione del 70 %;
- fino a 10 (dieci) ore giornaliere, riduzione del 60 %;
- oltre (dieci) ore giornaliere, tariffa intera.

La tariffa determinata, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da qualsiasi riduzione applicata, non potrà essere inferiore a € 0,13 per mq. e per giorno. Le occupazioni temporanee che si protraggono al di fuori degli orari consentiti e autorizzati sono da considerarsi di natura abusiva.

- g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%;
- h) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 50%;
- hh) per le sole attività edilizie ulteriore:
 - 1. riduzione del 25% per ciascun giorno eccedente il 60° e fino al 120°;
 - 2. riduzione del 30% per ciascun giorno eccedente il 120° e fino al 180°;
 - 3. riduzione del 60% per ciascun giorno eccedente il 180° e fino al 240°;
 - 4. riduzione del 70% per ciascun giorno eccedente il 240° e fino al 300°;
 - 5. riduzione del 80% per ciascun giorno eccedente il 300°.
 - 6. Cassoni scarrabili, ulteriore riduzione del 25%.
- i) per le occupazioni temporanee per raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione ed attività di volontariato effettuate da Enti senza scopo di lucro, con finalità di assistenza, previdenza, cultura e ricerca scientifica la tariffa è ridotta del 80%;
- j) per le occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa al mq è ridotta **al 30%** della tariffa base deliberata.
- k) per le occupazioni con passi carrabili la tariffa è ridotta **del 45% rispetto** alla tariffa base deliberata.
- l) per le occupazioni con passi carrabili **a raso** con apposizione di cartello di divieto di sosta, per una superficie massima di 10 mq, la tariffa ordinaria è ridotta **al 10%**.
- m) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro e la diffusione pubblicitaria sia ad essi direttamente riferibile, la tariffa del canone è ridotta **del 50%**;
- n) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa del canone è ridotta **del 50%**;
- o) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti o di beneficenza la tariffa del canone è ridotta **del 50%**;

TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 32

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari (PGIP) di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente indicati, la ripartizione degli stessi è determinata così come riportato nel piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Articolo 33

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. A fronte del pagamento il Comune ovvero il concessionario, in caso di affidamento del servizio, provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 (formato base) è determinata con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 che per il Comune di Taranto (classificato fra i Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti) è pari ad € 1,30 e costituisce la tariffa ordinaria. In applicazione del c. 817 della stessa Legge, tale tariffa è ridotta del 50% per il primo giorno di affissione. Dal 2° giorno e per ogni giorno di esposizione, la tariffa standard giornaliera è ridotta del 90%.
3. Per le richieste di affissioni inferiori a n. 50 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% del canone calcolato come al punto n. 2.
4. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 50% del canone come calcolato al punto n. 2. Per le affissioni di manifesti costituiti da più di 12 fogli del formato base è dovuta una maggiorazione pari al 100% del canone calcolato come al punto n. 2;
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione o una parte di essa venga eseguita in spazi predefiniti è dovuta una maggiorazione pari al 100% del canone come calcolato al punto n. 2;
6. Ove non diversamente richiesto dal committente, i manifesti aventi natura commerciale vengono affissi, per almeno il 50% di essi, su impianti insistenti nelle vie classificate in 1^ categoria di cui allegato A/1;
7. Per i manifesti di cui al punto precedente viene applicata una maggiorazione pari al 50% del canone come calcolato al punto n. 2.

8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla commissione del servizio;
9. A partire dall'annualità 2026, le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere rivalutate annualmente ai sensi del D.L. n. 95/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 118/2025 del 08 agosto 2025. Per detta rivalutazione si dovrà fare riferimento agli allegati nn. 1 e 2 del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 34

Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 33 è ridotto del 50% nei seguenti casi:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere riferibile all'ente promotore. Nel caso in cui sui manifesti siano presenti loghi o riferimenti a soggetti aventi scopo di lucro, è possibile applicare la riduzione solo nel caso in cui venga rilasciato apposito patrocinio scritto da parte della Giunta Comunale e nella misura massima di 100 fogli formato base per un massimo di 10 gg di affissione. Nel caso in cui venga richiesta l'affissione per un numero di fogli o per un numero di giorni superiori, riferibili allo stesso evento, anche se richiesto da soggetti diversi, si applicherà il canone in misura intera sull'eccedenza.

1. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 35

Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati nel limite massimo di 40 fogli formato base (70 x 100) per un periodo di 10 giorni per ciascuna tipologia di esposizione. Nel caso di commissioni di manifesti per un numero di fogli superiori, il canone per la parte eccedente verrà calcolato con la riduzione prevista dall'art. 34;
- g) gli avvisi mortuari affissi dai soggetti ai quali il Comune abbia rilasciato apposita autorizzazione all'affissione diretta su impianti pubblici a ciò destinati. In tal caso l'Ente ovvero il concessionario, in caso di affidamento del servizio, non fornisce personale per l'affissione.

Articolo 36

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Con decorrenza 01.01.2021, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- 2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima della data di esecuzione indicata nella commissione. La richiesta di annullamento deve pervenire al Comune, ovvero al

concessionario in caso di affidamento del servizio, in forma scritta con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni commissionate per il giorno stesso od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.
10. Il committente ha l'obbligo di consegnare il materiale da affiggere entro le quarantotto ore precedenti la data di uscita dell'affissione stessa.
11. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di scadenza dell'affissione.

TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 37*

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato al Comune o, nel caso di affidamento a terzi, per il tramite del concessionario, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio delle stesse. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto entro la data del 31 gennaio del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione, con la relativa disdetta della concessione/autorizzazione, entro il medesimo termine per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in quattro rate anticipate, la prima delle quali da corrispondersi alla scadenza del pagamento del canone, le restanti con scadenza al 30/04, 31/07 e 31/10.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione versando al Comune l'importo dovuto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ovvero all'atto della dichiarazione per le sole forme pubblicitarie di cui all'articolo 14 comma 2 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. Nel caso di occupazione temporanea per una durata superiore a trenta giorni è ammesso il pagamento rateale mensile anticipato a condizione che l'importo dovuto sia interamente versato entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento viene ritenuto tempestivo se eseguito entro il primo giorno feriale successivo.

2. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento sono stabiliti come di seguito indicato:

a) rata unica: entro il 30/06/2021;

b) versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 1.500,00: 30 Giugno, 30 Settembre, 30 Novembre.

5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.

6. Con motivata deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

Articolo 38

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste, parzialmente o tardivamente versati ed all'applicazione delle indennità per le occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il Comune o il soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, nel caso di affidamento a terzi della gestione, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 39*

Indennità, sanzioni ed interessi

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive;
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione;
 - b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, autorizzazione o dichiarazione ovvero della revoca o della decadenza della concessione/autorizzazione medesima.
4. Alle occupazioni e diffusioni pubblicitarie abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, con un minimo di euro 25,00, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - c) gli interessi;

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997;
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00);
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
9. Sulle somme richieste a titolo di canone o indennità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale - maggiorato di 2 punti percentuali - con maturazione giorno per giorno.
Per l'omesso versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data di emissione dell'avviso; per il ritardato versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data dell'effettivo pagamento; nel caso di indennità gli interessi decorrono a partire dal primo giorno dell'anno e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti; dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee.
12. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 15,00.

Articolo 40* **Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

6bis. Per la ritardata dichiarazione presentata entro il trentesimo giorno dalla data di effettiva esposizione pubblicitaria si applica una sanzione pari al 10% del canone dovuto. Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno e fino al novantesimo, la sanzione dovuta è pari al 20% del canone dovuto. Oltre tale periodo si applica la sanzione fissa del 33% dello stesso canone.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 41

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune può procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché può disporre l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata o dell'Ente se richiesto al concessionario.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e, se sostenute dal Comune, sono recuperate con le stesse modalità di cui al comma 3 dell'art. 38 e comma 1 dell'art. 41 del presente Regolamento. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità

e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 42

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o dal soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 43

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione del canone; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di affidamento della gestione in concessione a terzi, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano all'affidatario.

Articolo 44

Autotutela

1. Il Responsabile dell'entrata o, nel caso di affidamento del servizio in concessione, il Funzionario Responsabile, visionata l'istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente un atto emanato dall'ufficio se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'ufficio deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Articolo 45

Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta, previa opportuna istruttoria dell'eventuale concessionario del servizio
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate esclusivamente con il medesimo canone, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1, comma 829 della Legge 160/2019.

Articolo 48*

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui alla deliberazione di G.C. per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 49

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 50

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 51*

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui alla deliberazione di G.C...

Articolo 52

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare. Sono fatte salve le autorizzazioni o concessioni già rilasciate ed in corso di validità all'atto di approvazione del presente Regolamento;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, lo spazio occupato è soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 53

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Sono soggette al pagamento del canone le aree riservate su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, farmacie o comunque riservate ad attività aventi carattere economico.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore a tre anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

Articolo 54

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo, del periodo di occupazione **e della superficie occupata**.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Il canone dovuto, viene determinato considerando forfettariamente uno spazio pari a 40 mq indipendentemente dalla effettiva superficie occupata, in deroga a quanto disposto dall'art. 27 comma 1 del presente Regolamento, considerando convenzionalmente la tariffa base giornaliera corrispondente alla prima categoria, per il coefficiente previsto per occupazioni fino a 10 ore. All'importo così determinato, si applica una ulteriore riduzione pari al 70% del canone complessivamente dovuto.

Articolo 55*

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvati con deliberazione di G.C., si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 56*

Pubblicità realizzata su veicoli trasformati ad uso pubblicitario

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli e rimorchi per uso speciale pubblicitario, come definiti dagli art. 54, comma 1, lett. g) e art. 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92, nonché dagli art. 203, comma 2, lett. q) e art. 204, comma 2, lett. s) del D.P.R.495/92.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
4. Per i veicoli e rimorchi di cui al punto 2 (c.d. “camion vela”), fermo restando quanto disciplinato dal comma 825 della Legge 160/2019 in ordine alle modalità di pagamento del canone per i veicoli, il suo ammontare, per anno solare, è determinato nella misura della tariffa ordinaria base annuale, al metro quadrato, rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori approvati con deliberazione di G.C. previsti per la 2^a categoria. Nel caso di diffusione pubblicitaria temporanea, il canone è dovuto, per ciascun giorno, nella misura della tariffa ordinaria base giornaliera, al metro quadrato, rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione previsti per la 1^a categoria, indipendentemente dal tragitto percorso.
5. Nel caso in cui per detti veicoli e rimorchi sia dovuto il versamento del canone in Comuni diversi da quello di Taranto e, qualora tali mezzi, circolando sul territorio di Taranto diffondano ugualmente messaggi pubblicitari, il canone per tale diffusione, indipendentemente dal tragitto percorso, è comunque dovuto anche nel Comune di Taranto, per ciascun giorno di esposizione o frazione, nella misura della tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione previsti per la 1^a categoria.

Articolo 57*

Affissione Diretta

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, il canone è determinato, per ogni messaggio pubblicitario e per ciascun giorno di esposizione, nella misura della metà della tariffa ordinaria base giornaliera, al metro quadrato, per la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato A/1 e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori determinati con deliberazione di G.C..

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

2. In deroga a quanto sopra descritto, qualora la ditta interessata che dispone del mezzo pubblicitario voglia avvalersi, previa rituale dichiarazione da presentarsi entro i termini di scadenza di pagamento, della facoltà di corrispondere per tali mezzi il canone annuo, indipendentemente dell'effettiva esposizione del messaggio, la tariffa applicabile, al metro quadrato, sarà quella relativa alla tariffa ordinaria base annuale ridotta del 20%, tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato A/1 e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori determinati con deliberazione di G.C.. Per usufruire di tale agevolazione, il pagamento del canone o della prima rata, qualora liquidato in formula rateale trimestrale, dovrà essere effettuato tassativamente entro la scadenza prevista dal vigente regolamento.

Articolo 58

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

Articolo 59*

Cartelli fittasi/vendesi

1. Sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone i cartelli che, apposti in luoghi diversi dall'immobile in vendita o locazione, abbiano una superficie superiore a 300 centimetri quadrati. Per tale tipologia di cartelli, e nei soli casi di esposizioni temporanee, il canone dovuto, determinato in applicazione dell'articolo 29 del presente Regolamento, potrà essere defalcato da un versamento unico spontaneo da effettuarsi, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero ad esaurimento del canone anticipato. Restano fermi l'obbligo di preventiva dichiarazione di inizio esposizione e successiva comunicazione tempestiva di avvenuta rimozione del materiale pubblicitario.

Articolo 60

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad una unitaria funzione pubblicitaria.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

Articolo 61

Dichiarazioni pubblicitarie per particolari fattispecie

1. Previa dichiarazione e pagamento del canone, locandine e manifestini pubblicitari sul territorio comunale di Taranto possono essere collocati esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici. Su tali mezzi, prima che avvenga l'esposizione, dovrà essere apposto dal competente ufficio dell'Ente o dal concessionario in caso di affidamento a terzi del servizio, apposito timbro indicante la data di fine esposizione;
2. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione/pagamento da esibire al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione con contestuale pagamento del canone deve essere effettuata prima che la pubblicità abbia inizio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della carta di circolazione dalla quale rilevare titolarità, tipo e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso attinente all'attività svolta all'interno dei locali e realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale amovibile è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile, tuttavia, effettuare una dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo ben individuato nel quale veicolare messaggi pubblicitari diversi nel corso dell'anno (c.d. vuoto per pieno).

Articolo 62*

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni contenute nel presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, gli Uffici competenti potranno:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. Coloro i quali siano privi della relativa autorizzazione o concessione ovvero siano in possesso di autorizzazione o concessione scaduta, ovvero in difformità degli obblighi contenuti nella autorizzazione o concessione, **dovranno, entro il 30/06/2022**, regolarizzare la propria posizione amministrativa, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone unico.

* (Modificato con Delibera Commissariale n. 4 del 27.01.2022)

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. **Per il solo anno 2021, i termini di pagamento del canone di cui all'art. 37 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:**
 - a. **rata unica: entro il 30/06/2021;**
 - b. **versamenti in tre rate per importi superiori ad Euro 1.500,00: 30Giugno, 30 Settembre, 30Novembre.**

Nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità i soggetti responsabili hanno comunque l'obbligo di eliminare i manufatti da cui derivano tali situazioni.

Articolo 63

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

- Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa ordinaria base di Euro 55,20 per l'annuale e di Euro 5,85 per la giornaliera:

CENTRO ABITATO TRA CORSO DUE MARI E VIALE MAGNA GRECIA COMPRESA

- Le tariffe per le strade di 2^a categoria sono ridotte in misura del 20% rispetto alla 1^a.
La seconda categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

PORTA NAPOLI/TAMBURI – SALINELLA – CORVISEA (OLTRE VIALE MAGNA GRECIA)

- Le tariffe per le strade di 3^a categoria sono ridotte in misura del 40% rispetto alla 1^a.
La terza categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

LIDO AZZURRO – PAOLO VI – TALSANO – LAMA – SAN VITO

- Le tariffe per le strade di 4^a categoria sono ridotte in misura del 60% rispetto alla 1^a.
La terza categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

CITTA' VECCHIA (ISOLA) – ISOLE AMMINISTRATIVE

Allegato A/1 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

STRADE E PIAZZE 1 ^A CATEGORIA:
V. Duca degli Abruzzi
V. Abruzzo
V. Acclavio
V. Alto Adige
V. Principe Amedeo
V. Ancona
V. Anfiteatro
V. Annunziata (S.S)
P. Archita
V. Argentina
V. Aristosseno
V. Atenisio
V. Battisti C.
V. Berardi
P. Bestat
P. Bettolo
V. Blandamura
V. Bruno
V. Cagliari
V. Calabria
V. Campania
V. Cavallotti
V. Cavour
V. Corsica
V. Crispi
V. Cugini
V. Dante
V. D'Aquino
V. De Cesare
V. Di Palma
V. Duca D'Aosta
V. Duca di Genova
C. Due Mari
P. Ebalia
V. Regina Elena
V. Emilia
V. Falanto
V. Friuli
V. Galeso
V. Galileo G.
P. Garibaldi
P. Gesu' Divin Lavoratore
P. Giovanni XXIII
V. Giovinazzi
V. Gorizia
V. Gobetti
V. Icco
P. Immacolata
C. Italia
V. Japigia
P. Kennedy
V. Lacos
V. Lago D'Arvo

V. Lazio
P. Liberta' (della)
V. Leonida
V. Liguria
V. Lombardia
V. Lucania
V. Lupo (Dario)
P. Madonna delle Grazie
V. Magna Grecia
V. Marche
P. Marconi
V. Margherita (Regina)
P. Masaccio
V. Masaccio
V. Massari
V. Matteotti
V. Mazzini
P. Medaglie D'Oro
V. Medaglie D'oro
V. Messapia
V. Messina (Generale)
V. Mezzetti
V. Mignogna
V. Minniti
V. Molise
V. Monfalcone
V. Nitti
V. Oberdan
V. Orsini
V. Peluso (Diego)
V. Piemonte
P. Pio X (San)
V. Pio XII
V. Pisa
V. Pisanelli
V. Pitagora
V. Plateja
V. Plinio
V. Polibio
V. Puglie
V. Pupino
V. Roma
V. Romagna
V. Salento
V. Salinella
V. Sardegna
V. Sauro Nazario
V. Socrate
V. Solito
V. Temenide
V. Toscana
V. Trentino
C. Umberto I
V. Umbria
V. Veneto
V. XX Settembre
V. Verdi
V. Virgilio
P. Vittoria (della)
C. Vittorio Emanuele III (Lungomar)

V. Zara
V. Fortunato Giustino
V. Unicef
V. Calamandrei
V. Lacaita
Centro C.le.Porte Dello Jonio
Zona Centro C.le.Porte Dello Jonio (da incrocio SS 7 Appia x San Giorgio Jonico sino a rotatoria V. Pierri direzione Casa Circondariale)
Centro Commerciale Mongolfiera
Zona Centro Commerciale Mongolfiera (nel tratto tra V. per Monteiasi, 8850 e Centro Comm.le Mongolfiera)
V. Lama (LAMA)
V. Jonio (tratto compreso da incrocio V.le del Tramonto e Scuole CEMM)
V. Europa (TALSANO)
C. Vittorio Emanuele II (Talsano)

2^ Categoria : Tutte le altre vie e piazze del territorio comunale

N.B.: GLI INCROCI DELLE STRADE, DELLE VIE E DELLE PIAZZE RICADENTI IN DIFFERENTI CATEGORIE DEVONO ESSERE CONSIDERATE APPARTENENTI ALLA 1^ CATEGORIA.

**Allegato 1 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
(Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. del / /2025)**

1. TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 56,0832.

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 56,0832
2° categoria	€ 44,8665
3° categoria	€ 33,6499
4° categoria	€. 22,4333

Tabella dei coefficienti moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazioni del suolo pubblico	1,00
Passi e accessi carrabili	0,55
Accessi carrabili a raso	0,10
Accessi carrabili distributori di carburante	1,00
Tende	0,30
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,50
Spazi sottostanti il suolo pubblico	2,50
Area distributori di carburanti	1,00
Chioschi e edicole e dehors	1,10
Serbatoi interrati 1^ CATEGORIA	5,50
Serbatoi interrati 2^ CATEGORIA	4,00
Serbatoi interrati 3^ CATEGORIA	3,00
Serbatoi interrati 4^ CATEGORIA	2,00
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00
Occupazioni con griglie intercapedini	1,00
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00

2. TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 5,9436.

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le tariffe giornaliere per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 5,9436
2° categoria	€ 4,7549
3° categoria	€ 3,5662
4° categoria	€. 2,3774

Tabella dei coefficienti moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
Occupazioni del suolo pubblico	1,00
Occupazioni fino a 4 ore giornaliere	0,20
Occupazioni fino a 6 ore giornaliere	0,25
Occupazioni fino a 8 ore giornaliere	0,30
Occupazioni fino a 10 ore giornaliere	0,40
Occupazioni superiori a 10 ore giornaliere	1,00
Occupazioni temporanee superiori a 15 giorni	0,80
Occupazioni temporanee superiori a 30 giorni	0,50
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli	0,50
Spazi soprastanti il suolo pubblico	0,50
Spazi sottostanti il suolo pubblico	2,50
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive	0,20
Occupazioni effettuate con attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,20
Attività edilizia	0,50
Attività edilizia (I scaglione) per ciascun giorno eccedente il 60° e fino al 120°	0,75
Attività edilizia (II scaglione) per ciascun giorno eccedente il 120° e fino al 180°	0,70
Attività edilizia (III scaglione) per ciascun giorno eccedente il 180° e fino al 240°	0,40
Attività edilizia (IV scaglione) per ciascun giorno eccedente il 240° e fino al 300°	0,30
Attività edilizia (V scaglione) dal 301° giorno in poi	0,20
Cassoni scarrabili	0,75

**Allegato 2 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
MULTIPLICATORI PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
(Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. del / 2025)**

TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE	€ 19,5072
TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA	€ 0,2642

TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFE VEICOLI PUBBLICITARI SPECIALI (Art. 56) E AFFISSIONE DIRETTA (Art. 57)	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFA TEMPORANEA PER PERIODO ESPOSITIVO DI 1 GIORNO	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFA TEMPORANEA PER PERIODI ESPOSITIVI CONTINUATIVI 1-30 GIORNI	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFA TEMPORANEA PER PERIODI ESPOSITIVI CONTINUATIVI 1-60 GIORNI	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI TARIFFA TEMPORANEA PER PERIODI ESPOSITIVI CONTINUATIVI 1-335 GIORNI
OPACA CATEG. 1 (1 MQ.)	2,50	2,50	2,50	1,40	1,90	2,25
OPACA CATEG. 1 (da 2 a 5 MQ.)	3,20	2,90	3,20	1,70	2,35	2,80
OPACA CATEG. 1 (da 6 a 8 MQ.)	3,75	3,50	3,75	2,00	2,80	3,35
OPACA CATEG. 1 (oltre 8 MQ.)	4,50	4,00	4,50	2,35	3,25	3,90
OPACA CATEG. 2 (1 MQ.)	1,00	1,00	1,00	0,60	0,80	0,95
OPACA CATEG. 2 (da 2 a 5 MQ.)	1,25	1,20	1,25	0,70	0,95	1,15
OPACA CATEG. 2 (da 6 a 8 MQ.)	1,90	1,75	1,90	1,00	1,40	1,70
OPACA CATEG. 2 (oltre 8 MQ.)	2,60	2,30	2,60	1,35	1,90	2,25
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (1 MQ.)	3,50	3,30	3,50	1,90	2,70	3,15
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (da 2 a 5 MQ.)	4,40	4,00	4,40	2,35	3,30	3,90
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (da 6 a 8 MQ.)	5,00	4,60	5,00	2,65	3,75	4,45
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (oltre 8 MQ.)	5,80	5,20	5,80	3,00	4,20	5,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (1 MQ.)	2,00	2,00	2,00	1,10	1,60	1,80
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (da 2 a 5 MQ.)	2,50	2,30	2,50	1,35	1,90	2,25
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (da 6 a 8 MQ.)	3,20	2,90	3,20	1,70	2,35	2,80
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (oltre 8 MQ.)	3,90	3,50	3,90	2,00	2,80	3,35
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CATEG. 1 (1 MQ.)		4,00				4,00
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CATEG. 1 (da 2,00 MQ. in poi)		4,90				4,90
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CATEG. 2 (1 MQ.)		1,60				1,60
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CATEG. 2 (da 2,00 MQ. in poi)		2,10				2,10
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CATEG. 1 (1 MQ.)		7,90				7,90
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CATEG. 1 (da 2,00 MQ. in poi)		9,80				9,80
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CATEG. 2 (1 MQ.)		3,20				3,20
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CATEG. 2 (da 2,00 MQ. in poi)		4,00				4,00

TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL 1° GIORNO DI ESPOSIZIONE	€ 0,6604
TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 2° IN POI E PER OGNI GIORNO DI ESPOSIZIONE	€ 0,1321